



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2013/12.214.18 bis

OGGETTO: Legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
Articolo 18-bis nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

E, p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

La presente circolare sostituisce integralmente la precedente comunicazione N.400/A/2013/12.374 prot. 27205 del 26 agosto 2013.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 242, del 15 ottobre 2013, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dallo stesso 15 ottobre, che, integrando il testo del dispositivo inserito all'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha modificato la norma relativa alla nuova fattispecie di *permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*, di cui all'articolo 18-bis del già novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, l'articolo 18-bis prevede:

➤ al comma 1, che:

- il Questore rilasci un *permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 5, comma 6*, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- il Questore rilasci *lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari* su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa Autorità;
- per *violenza domestica* devono intendersi uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- al comma 2, che la *proposta* o il *parere* suddetti, comunicati al Questore, siano corredati dagli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni sopra indicate, con particolare riferimento alla gravità ed alla attualità del pericolo per l'incolumità personale della vittima straniera;
- al comma 3, che
 - *lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari* possa essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza;
 - qualora ricorrano tali ipotesi, la sussistenza degli elementi e delle condizioni indicate al precedente comma 2 dovrà essere valutata dal Questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali;
 - ai fini del rilascio del *permesso di soggiorno per motivi umanitari* è comunque richiesto il parere dell'Autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
- al comma 4, che
 - *lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari*, rilasciato rispettivamente ai sensi degli esaminati commi 1 e 3, è revocato:
 - a) in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata
 - 1) dal Procuratore della Repubblica o,
 - 2) per quanto di competenza, per le ipotesi indicate al comma 3, dai servizi sociali,
 - 3) o comunque accertata dal Questore,
 - b) ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- al comma 4-bis, che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per uno dei delitti indicati al comma 1, commessi in ambito di *violenza domestica*, possono essere disposte:
 - la revoca del permesso di soggiorno
 - e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del novellato decreto legislativo 286/98.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- al **comma 5**, che le disposizioni del nuovo articolo 18-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai *cittadini di Stati membri dell'Unione europea* e ai loro *familiari*¹.

L'esaminato nuovo **articolo 18-bis**, di fatto, dà attuazione all'articolo 59, della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*², ed introduce il rilascio dello *specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari* alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.

In conformità alla normativa di carattere generale, il particolare *permesso di soggiorno per motivi umanitari*, di durata annuale, rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed è convertibile in permesso per lavoro, ai sensi dell'articolo 14, commi 1, lett. c), e 3, del novellato D.P.R. n. 394/1999.

Con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per *motivi umanitari* e riconducibili alle specifiche, nuove, fattispecie introdotte dalla norma in esame (nei commi 1 e 3), dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi *codici motivo soggiorno*:

- **UMAN 6** – *vittimo di violenza domestica articolo 18-bis, comma 1, TUI*
➤ **UMAN 7** – *vittimo di violenza domestica articolo 18-bis, comma 3, TUI*.

Con riguardo all'applicazione dell'esaminato **articolo 18-bis**, si richiama infine l'attenzione delle SSLL sulla generica previsione contenuta nell'ultimo periodo del **comma 6**, dell'articolo 10 bis del Testo Unico, in cui è esplicitamente sancito che il **giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere anche nel caso in cui acquisisca la comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari** (riconosciuto ai sensi dell'articolo 5, comma 6)³.

Il dispositivo anzidetto può trovare, pertanto, attuazione anche laddove alla *vittima di violenza domestica irregolarmente presente in Italia* sia stato contestato il *reato di ingresso e soggiorno illegale di cui al citato articolo 10 bis*.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE

¹ Tale previsione è, peraltro, in linea con quanto già disposto dall'articolo 18, comma 6-bis, del novellato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

² La *Convenzione*, come noto, è stata recentemente ratificata dalla Legge 27 giugno 2013, n. 77; si veda la *nota circolare N. 400/A/2013/12.312 prot. 25179*, diramata da questa Direzione Centrale il 31 luglio scorso.

³ Con riguardo all'ambito applicativo, va osservato, infatti, che qualora il legislatore avesse voluto far riferimento al solo *permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato in esito all'istanza di protezione internazionale* avrebbe richiamato l'articolo 32, comma 3 del novellato decreto legislativo n. 25/2008 ove si menziona tale casistica e non, direttamente e genericamente, l'articolo 5, comma 6 del TUI.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2013/12.374

OGGETTO: Decreto - Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
Introduzione dell'articolo 18-bis nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

E, p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Si pone all'attenzione delle SSLL che sulla Gazzetta Ufficiale n. 191, del 16 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, in vigore dal 17 agosto 2013, che, all'articolo 4, introduce nel testo già novellato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 18-bis, recante la nuova fattispecie di *permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*.

In particolare, il legislatore ha previsto:

➤ al comma 1, che:

- il Questore rilasci un *permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 5, comma 6*, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
- il Questore rilasci *lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari* anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa Autorità;
 - per *violenza domestica* devono intendersi tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- al comma 2, che la *proposta* o il *parere* suddetti, comunicati al Questore, siano corredati dagli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni sopra indicate, con particolare riferimento alla gravità ed alla attualità del pericolo per l'incolumità personale della vittima straniera;
- al comma 3, che
- *lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari* possa essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza;
 - qualora ricorra tale ultima ipotesi, la sussistenza degli elementi e delle condizioni indicate al precedente comma 2 dovrà essere valutata dal Questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali;
- al comma 4, che
- *lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari*, rilasciato rispettivamente ai sensi degli esaminati commi 1 e 3, è revocato:
 - a) in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata
 - 1) dal Procuratore della Repubblica o,
 - 2) per quanto di competenza, per le ipotesi indicate al comma 3, dai servizi sociali,
 - 3) o comunque accertata dal Questore,
 - b) ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- al comma 5, che le disposizioni del nuovo articolo 18-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai *cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari*¹.

¹ Tale previsione è, peraltro, in linea con quanto già disposto dall'articolo 18, comma 6-bis, del novellato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

L'esaminato nuovo articolo 18-bis, di fatto, dà attuazione all'articolo 59, della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*², ed introduce il rilascio dello *specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari* alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.

Dalla formulazione della norma emerge con chiarezza che ai fini del rilascio del *particolare permesso di soggiorno non* è previsto che la vittima cooperi necessariamente nell'attività investigativa né, tantomeno, che il procedimento penale sia già in corso, in quanto il legislatore ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla sola "situazione personale", con l'obiettivo di assicurare tutela a chi si trovi in una condizione doppiamente vulnerabile rispetto agli atti di violenza perpetrati nei suoi confronti.

In conformità alla normativa di carattere generale, il *particolare permesso di soggiorno per motivi umanitari*, di durata annuale, rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed è convertibile in permesso per lavoro, ai sensi dell'articolo 14, commi 1, lett. c), e 3, del novellato D.P.R. n. 394/1999.

Con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per *motivi umanitari* e riconducibili alle specifiche, nuove, fattispecie introdotte dalla norma in esame (nei commi 1 e 3), dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici motivo soggiorno:

- *UMAN 6 - vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 1, TUI*
- *UMAN 7 - vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 3, TUI.*

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE


Pinto

² La *Convenzione*, come noto, è stata recentemente ratificata dalla Legge 27 giugno 2013, n. 77; si veda la nota circolare N. 400/A/2013/12.312 prot. 25179, diramata da questa Direzione Centrale il 31 luglio scorso.